

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale
Tribunale Federale
Corte Sportiva d'Appello
Corte d'Appello Federale



COMUNICATO
UFFICIALE
N.4 del 13/10/2021

Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 13/10/2021**SERIE A BERETTA MASCHILE**

4 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
39280	02/10/2021	JUNIOR FASANO - PRESSANO	29 - 24
39281	02/10/2021	ALPERIA MERANO - SPARER EPPAN	31 - 30
39277	02/10/2021	BRIXEN - CONVERSANO	23 - 22
39282	02/10/2021	CASSANO MAGNAGO - BOZEN	25 - 23
39278	02/10/2021	RAIMOND SASSARI - CARPI	28 - 19
39279	02/10/2021	TEAMNETWORK ALBATRO - TRIESTE	19 - 25
Riposa			SECCHIA RUBIERA

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalita'
JUNIOR FASANO	8	4	4	0	0	119	98	0
CONVERSANO	6	4	3	0	1	99	77	0
BRIXEN	6	4	3	0	1	106	89	0
RAIMOND SASSARI	6	3	3	0	0	82	67	0
ALPERIA MERANO	6	4	3	0	1	122	111	0
SPARER EPPAN	4	4	1	2	1	125	117	0
PRESSANO	3	3	1	1	1	83	84	0
BOZEN	3	4	1	1	2	111	112	0
TRIESTE	2	3	1	0	2	73	73	0
CASSANO MAGNAGO	2	4	1	0	3	82	97	0
SECCHIA RUBIERA	2	3	1	0	2	70	95	0
CARPI	0	4	0	0	4	98	123	0
TEAMNETWORK ALBATRO	0	4	0	0	4	85	112	0

Ufficio Attivita' Agonistica Nazionale**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale****Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 13/10/2021**SERIE A BERETTA FEMMINILE**

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
38824	18/09/2021	CASSA RURALE PONTINIA – JOMI SALERNO	20/10/2021

3 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
38827	25/09/2021	MEZZOCORONA - AC LIFE STYLE ERICE	23 - 27
38832	25/09/2021	CASSANO MAGNAGO - SSV BRIXEN SÄœDTIROL	19 - 32
38828	25/09/2021	GUERRIERE MALO - CASSA RURALE PONTINIA	21 - 28
38829	25/09/2021	LENO - ARIOSTO FERRARA	29 - 28
38830	25/09/2021	JOMI SALERNO - CASALGRANDE PADANA	31 - 18
38831	25/09/2021	CELLINI PADOVA - ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	22 - 34
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalita'
ALI' BEST ESPRESSO MESTRINO	6	3	3	0	0	88	61	0
SSV BRIXEN SÄœDTIROL	6	3	3	0	0	96	71	0
JOMI SALERNO	4	2	2	0	0	77	43	0
CASSA RURALE PONTINIA	4	2	2	0	0	51	43	0
CASALGRANDE PADANA	4	3	2	0	1	73	77	0
AC LIFE STYLE ERICE	3	3	1	1	1	48	49	0
GUERRIERE MALO	2	3	1	0	2	51	56	0
MEZZOCORONA	2	3	1	0	2	76	98	0
LENO	2	3	1	0	2	73	97	0
CELLINI PADOVA	1	3	0	1	2	65	78	0
ARIOSTO FERRARA	0	3	0	0	3	87	94	0
CASSANO MAGNAGO	0	3	0	0	3	53	71	0

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: MEZZOCORONA – AC LIFE STYLE ERICE del 25.09.2021

AC LIFE STYLE ERICE: AMMENDA DI € 400,00 (QUATTROCENTO/00) per avere iscritto a referto meno di 10 atlete convocabili (Vademecum pag.65 lett. b) – art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 13/10/2021**SERIE A2 MASCHILE Girone A**

4 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
39574	02/10/2021	MALO - ARCOM	31 - 24
39570	02/10/2021	GIARA ASSICURAZIONI FERRARA - CASSANO MAGNAGO	28 - 23
39571	02/10/2021	SAN VITO MARANO - ARCOBALENO	22 - 18
39572	02/10/2021	SALUMIFICIO FRATELLI RIVA MOLTENO - COLD-POINT PARMA	44 - 23
39568	02/10/2021	TORRI - PALAZZOLO	28 - 28
39573	02/10/2021	VIGASIO - MEZZOCORONA	20 - 21
39569	02/10/2021	SECCHIA RUBIERA - METELLI COLOGNE	23 - 28
Riposa			

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalita'
SALUMIFICIO FRATELLI RIVA MOLTENO	8	4	4	0	0	138	92	0
MALO	8	4	4	0	0	124	91	0
TORRI	7	4	3	1	0	111	93	0
ARCOM	6	4	3	0	1	130	93	0
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA	6	4	3	0	1	103	103	0
PALAZZOLO	5	4	2	1	1	115	115	0
METELLI COLOGNE	5	4	2	1	1	98	98	0
VIGASIO	4	4	2	0	2	101	99	0
MEZZOCORONA	4	4	2	0	2	94	108	0
SAN VITO MARANO	3	4	1	1	2	103	113	0
CASSANO MAGNAGO	0	4	0	0	4	96	111	0
SECCHIA RUBIERA	0	4	0	0	4	94	124	0
ARCOBALENO	0	4	0	0	4	81	112	0
COLD-POINT PARMA	0	4	0	0	4	89	125	0

Ufficio Attivita' Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: TORRI – PALAZZOLO del 02.10.2021

RICCARDI NICOLA (PALAZZOLO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressione ingiuriosa nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 13/10/2021**SERIE A2 MASCHILE Girone B**

4 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
39754	03/10/2021	OGAN PESCARA - CAMERANO	24 - 28
39750	03/10/2021	CHIARAVALLE - CAMPUS ITALIA	29 - 32
39755	02/10/2021	AMBRA - LIONS TERAMO	16 - 27
39751	02/10/2021	SANTARELLI CINGOLI - FOLLONICA	39 - 28
39756	02/10/2021	ROMAGNA - MODULA CASALGRANDE	48 - 34
39752	02/10/2021	TECNOCEM 85 SAN LAZZARO - PRATO	31 - 26
39753	02/10/2021	BOLOGNA UNITED - VERDEAZZURRO	23 - 32

Classifica

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalita'
ROMAGNA	8	4	4	0	0	155	105	0
SANTARELLI CINGOLI	8	4	4	0	0	142	97	0
CAMERANO	7	4	3	1	0	104	94	0
OGAN PESCARA	6	4	3	0	1	123	122	0
VERDEAZZURRO	5	4	2	1	1	126	115	0
LIONS TERAMO	4	4	2	0	2	113	91	0
AMBRA	4	4	2	0	2	109	115	0
CAMPUS ITALIA	4	4	2	0	2	106	126	0
TECNOCEM 85 SAN LAZZARO	3	4	1	1	2	115	112	0
FOLLONICA	3	4	1	1	2	126	129	0
CHIARAVALLE	2	4	1	0	3	87	100	0
MODULA CASALGRANDE	2	4	1	0	3	119	147	0
BOLOGNA UNITED	0	4	0	0	4	101	127	0
PRATO	0	4	0	0	4	86	132	0

Ufficio Attivita' Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: OGAN PESCARA – CAMERANO del 03.10.2021

OGAN PESCARA: AMMENDA DI € 130,00 (CENTOTRENTA/00) per Inefficienza del Campo di Gioco (Tabellone elettronico non funzionante) (art.31 R.A.S.F. – art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

PROCEDIMENTO N° 02/2021

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 5 ottobre, alle ore 15.00, a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Norbert Biasizzo, dirigente della Società SSD Handball Erice** per violazione delle norme federali e del CONI di cui agli artt. 1, commi 2 e 9, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza e, in particolare, per avere rilasciato, a mezzo social network, dichiarazioni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Handball e dell'affiliato ASD PDO Handball Salerno 1985, lesive del loro onore e della loro reputazione, si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'incolpato, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Carlo Castelli, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 30 (trenta) di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o i fatti:
 - non risultano essere stati commessi con l'intenzione di ledere l'onorabilità e l'immagine della Federazione Italiana Giuoco Handball e dell'affiliato ASD PRO Handball Salerno 1985 ma solo al fine di segnalare il presunto mancato rispetto delle regole;
 - l'incolpato ammetteva di aver redatto personalmente il post preceduto da e-mail indirizzate alla Federazione, rimaste senza risposta, lamentando che le regole dettate dalla Federazione debbano essere rispettate indistintamente da tutti;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 45 giorni di inibizione;
 - riduzione della sanzione nella misura di 1/3 (15 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in giorni 30 (trenta) di inibizione;
- o essa appare adeguata e ben proporzionata in considerazione della natura giuridica dei fatti, della loro gravità, del grado di colpevolezza dell'incolpato e della tipologia delle circostanze applicate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 C.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 5 ottobre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

PROCEDIMENTO N° 03/2021

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 5 ottobre, alle ore 15.30, a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Norbert Biasizzo, dirigente della Società SSD Handball Erice (cod.fed. 4019)** per violazione delle norme di cui agli artt. 1, commi 2 e 9, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza e, in particolare, per avere rilasciato, a mezzo social, dichiarazioni lesive nei confronti della persona, dell'onorabilità e dell'autorità del Delegato Provinciale del CONI di Trapani, prof.^{ssa} Elena Avellone, si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'incolpato, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Carlo Castelli, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 40 (quaranta) di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o i fatti:
 - non risultano essere stati commessi con l'intenzione di ledere l'onorabilità e la figura della prof.^{ssa} Elena Avellone, bensì con lo scopo di esprimere un'opinione personale attraverso il proprio profilo social;
 - l'incolpato ammetteva:
 - di avere redatto personalmente il post servendosi del proprio profilo social e non di quello della Società Erice, senza l'intenzione di attaccare personalmente la prof.^{ssa} Avellone, bensì per esternare un suo pensiero dettato dall'indignazione per la situazione dello sport in generale nella città di Trapani;
 - di aver usato toni non consoni ma di avere agito al solo fine di rendere meglio il concetto di ciò che esprimeva, senza voler offendere nessuno personalmente;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 60 giorni di inibizione;
 - riduzione della sanzione nella misura di 1/3 (pari a 20 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in complessivi 40 giorni di inibizione;

- o essa appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai fatti, in considerazione della loro natura giuridica e gravità, del grado di colpevolezza dell'incolpato e della tipologia delle circostanze applicate,

P.Q.M.

il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 C.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 5 ottobre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

PROCEDIMENTO N° 04/2021

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 5 ottobre, alle ore 16.00, a seguito del deferimento intervenuto a carico della sig.^{ra} **Annalena Ziosi, rappresentante legale della Società ASD Handball Estense (cod. fed. 3665)**, per violazione delle norme federali e, in particolare, degli artt. 1, commi 2 e 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e art. 32 del Regolamento Organico, per non avere osservato la normativa federale in materia di tesseramenti in relazione alla posizione dell'atleta Iori Tommaso, si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'inculpata, assistita dal proprio difensore di fiducia, avv. Paolo Chiesa, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di 14 giorni (quindici giorni) di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'inculpata non risulta gravata da recidiva;
- o i fatti non risultano essere stati commessi con intenzionalità ma in buona fede perché l'inculpata:
 - agì sulla scorta di specifiche richieste rivolte ai genitori dell'atleta Iori Tommaso, già tesserato con la Società Estense per la stagione 2019/2020, pervenute via e-mail e whatsapp;
 - ha richiesto ai genitori dell'atleta certificazione medica che costoro provvedevano a farle pervenire tramite whatsapp;
 - procedeva al tesseramento online dell'atleta su richiesta dei genitori i quali, successivamente, non apponevano la richiesta sottoscrizione;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 21 giorni di inibizione;
 - riduzione della sanzione in misura pari a 1/3 (7 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in 14 giorni di inibizione;
- o essa appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai fatti, in considerazione della loro natura giuridica e gravità, del grado di colpevolezza dell'inculpato e della tipologia delle circostanze applicate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 C.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpata e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 5 ottobre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente